



Comune di Loiano
Città Metropolitana di Bologna

STATUTO
COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 6/03/2019

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ

- Art. 1 IL COMUNE
- Art. 2 TERRITORIO, SEDE E SEGNI DISTINTIVI
- Art. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI
- Art. 4 FUNZIONI E RUOLO ISTITUZIONALE

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 5 GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 IL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 7 I CONSIGLIERI COMUNALI
- Art. 8 PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI
- Art. 9 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
- Art. 10 GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO
- Art. 11 COMMISSIONI CONSILIARI. GENERALITÀ
- Art. 12 COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- Art. 13 COMMISSIONI SPECIALI
- Art. 14 SESSIONI DEL CONSIGLIO
- Art. 15 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI
- Art. 16 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 17 VERBALIZZAZIONE
- Art. 18 PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

CAPO II – IL SINDACO E LA GIUNTA

- Art. 19 IL SINDACO
- Art. 20 IL VICESINDACO
- Art. 21 LA GIUNTA COMUNALE
- Art. 22 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
- Art. 23 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- Art. 24 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
- Art. 25 SFIDUCIA COSTRUTTIVA

TITOLO III

ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO. PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA.

CAPO I – ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO

- Art. 26 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Art. 27 DIRITTO DI ACCESSO
- Art. 28 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- Art. 29 DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art. 30 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 31 LIBERE FORME ASSOCIATIVE E FORME DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Art. 32 CONSULTE

Art. 33 CONSULTAZIONE

Art. 34 ASSEMBLEE

Art. 35 REFERENDUM

Art. 36 EFFICACIA DEL REFERENDUM

Art. 37 DIRITTO DI PETIZIONE, ISTANZE E PROPOSTE

Art. 38 LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 39 L'AZIONE POPOLARE

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I – UFFICI E PERSONALE

Art. 40 RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI E LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 41 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 42 LA STRUTTURA E IL PERSONALE

Art. 43 LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 44 I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 45 IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46 IL VICE SEGRETARIO

Art. 47 POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA

Art. 48 POSTI FUORI DOTAZIONE ORGANICA E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

CAPO II – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50 ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

CAPO III – FORME DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA GESTIONE DI SERVIZI

Art. 51 PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 52 UNIONE DEI COMUNI

CAPO IV – FINANZA E PATRIMONIO

Art. 53 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 54 AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 55 PATRIMONIO

Art. 56 CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 57 I REVISORI DEI CONTI

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Art. 59 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Art. 60 DIVULGAZIONE

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di LOIANO è Ente autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica e dei principi fissati dalle sue leggi generali, secondo le norme della Costituzione, della legge sulle autonomie locali, della Carta europea delle autonomie locali e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove omogeneamente lo sviluppo e la qualità della vita in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.

Art. 2 TERRITORIO, SEDE E SEGNI DISTINTIVI

1. Il Comune di Loiano comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica ed è costituito dalle comunità territoriali delle località-frazioni di: ANCONELLA, BARBAROLO, BIBULANO, LA GUARDA, RONCASTALDO, QUINZANO, SABBIONI, SCANELLO, SCASCOLI.
2. LOIANO è il CAPOLUOGO, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali, dei suoi uffici. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per esigenze particolari. Gli uffici possono avere sede anche fuori del capoluogo.
3. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma approvati. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità. Nell'esercizio delle proprie funzioni esso promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
2. Il Comune garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali,

religiose, etniche, di genere. In questo ambito il Comune enuncia tra le proprie finalità il principio fondativo della garanzia del raggiungimento della pari opportunità tra uomini e donne.

3. Il Comune indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, uniformando la propria azione ai principi di legalità ed equità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza, di semplificazione amministrativa e dei procedimenti istituzionali, tecnici ed amministrativi.

4. Nel territorio e nelle attività di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali ed inviolabili della Costituzione Italiana, della Carta Europea dell'Autonomia e della Carta dei Diritti dell'Uomo, il Comune tutela, valorizza, garantisce ed afferma come prioritari i valori sotto indicati:

a) Rapporti civili:

Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in conformità ai valori costituzionali.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la propria azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

Garantisce la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali e nelle relative articolazioni.

L'attività amministrativa viene informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni nonché ai principi della efficienza e della semplificazione delle procedure.

Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento al rispetto della persona e al valore della famiglia.

Riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e dell'associazionismo come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Opera per la concordia, la libertà e la solidarietà dei popoli.

Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, ispirandosi ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli.

Il Comune condanna qualsiasi comportamento di espressione fascista così come tutte le forme di discriminazione, di violenza, di espressioni antidemocratiche al di là delle appartenenze, del colore, dello schieramento ideologico, della religione, della razza, del sesso.

A tal fine lo stesso promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune promuove forme di collaborazione e amicizia con enti locali e comunità di altri Paesi e forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

b) Sviluppo economico, culturale e sociale:

Il Comune persegue il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità.

Riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.

Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche private e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

Il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche e commerciali. A tal fine persegue uno sviluppo economico sostenibile, coordinando le attività produttive e favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione delle fondamentali risorse paesaggistiche, idriche ed ambientali, la crescita e la qualificazione delle attività agricole e turistiche, la difesa e la promozione del patrimonio culturale e delle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità.

Favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, rivolte al superamento degli eventuali squilibri economici, sociali e culturali dei cittadini di Loiano nonché ad opere di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale.

c) Assetto del territorio e tutela dei beni culturali:

Il Comune tutela il territorio comunale e valorizza il proprio patrimonio ambientale e paesaggistico quale bene della comunità.

Il Comune adotta ogni misura idonea per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, elettromagnetico e geologico.

Pone cura e studio per prevenire e far fronte alle calamità naturali.

Promuove, attraverso l'adozione dei piani urbanistici, la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.

Promuove lo sviluppo sostenibile anche attraverso il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili.

Il Comune salvaguarda le risorse ambientali e naturali che lo caratterizzano, valorizza il patrimonio storico, culturale ed architettonico ed assume iniziative per il loro migliore uso da parte dei cittadini.

Art. 4

FUNZIONI E RUOLO ISTITUZIONALE

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Città Metropolitana.
2. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione e concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
4. Coopera con gli altri Enti Locali e con la Regione.
5. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana e dell'Unione dei Comuni e, per quanto di sua competenza, provvede alla loro attuazione.
6. Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, il Comune ha potere-dovere di esternazione e di rappresentanza nei confronti di chi ha, per legge, il potere di provvedere alla loro soddisfazione.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
8. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale, e garantisce ai cittadini la partecipazione alla vita amministrativa e sociale del paese.
9. Assicura che i cittadini che ne abbiano titolo a norma delle vigenti disposizioni possano liberamente accedere alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
10. Promuove ed incentiva ogni forma di volontariato che si ispiri alle finalità principali di cui al presente statuto ed agli obiettivi fissati dal competente organo.

11. Pone il cittadino e la persona umana quale fine ultimo ed imprescindibile di ogni attività pubblica.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, e favorendo forme adeguate e compatibili di cooperazione con soggetti pubblici e privati.

13. Per l'esercizio delle funzioni attribuite al Comune devono essere garantite le risorse umane, strutturali organizzative, materiali e finanziarie necessarie, che, comunque, non devono essere inferiori a quelle medie nazionali, ed in misura adeguata agli standards europei.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5 GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti a suffragio universale diretto. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Tali organi esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare compresi in tali funzioni, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico. Per particolari esigenze o in casi eccezionali possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

CAPO I ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la Comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune particolarmente mediante approvazione di direttive, programmi e progetti e con l'approvazione del Bilancio e dei suoi allegati. Il Consiglio esercita il potere di controllo sull'amministrazione del Comune, sull'attuazione delle direttive, programmi e progetti e sulle materie attribuitegli dalla Legge.

2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.
4. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, salva la facoltà di disciplinare di volta in volta, con la deliberazione di propria competenza, l'attuazione da parte di altri organi di quanto deliberato, se del caso, mediante integrazione o specificazione di criteri di massima stabiliti nelle deliberazioni stesse.
5. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
6. Il Consiglio adotta, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e controllo, raccomandazioni, direttive ed ogni altro strumento di legge per adeguare la gestione amministrativa.
7. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. A tal fine, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto dei principi del presente Statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'organo consiliare.
8. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
9. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai Gruppi delle Minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune.
10. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
11. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva ciascun consigliere ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
2. I Consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione; in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Da tale momento decorrono altresì tutti i doveri ed oneri attinenti all'investitura della pubblica funzione amministrativa.
3. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. In particolare essi possono, secondo i principi dettati dal presente Statuto e le norme del Regolamento per il funzionamento del consiglio:

- a) costituirsi in gruppi consiliari;
- b) partecipare alle sedute del consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno;
- c) presentare al consiglio proposte di deliberazione relative a oggetti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- d) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza prevista dal Regolamento consiliare;
- e) ottenere gratuitamente e senza particolari formalità dagli uffici comunali nonché dalle Aziende, Istituzioni e degli Enti ad esso dipendenti, tutte le notizie, atti, e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge;
- f) esercitare le prerogative e i diritti di cui sopra in forma singola ovvero in forma organica mediante i gruppi consiliari.

5. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono ordinariamente entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità previste nel Regolamento consiliare.

6. Ai Consiglieri possono essere attribuiti dal Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie competenze, specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori dell'organo.

7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

8. E' "*consigliere anziano*" colui che, fra gli eletti, ha riportato la cifra individuale più elevata nell'elezione del Consiglio, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra è consigliere anziano chi precede nell'ordine di lista.

9. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora si verifichi l'assenza di un consigliere per tre sedute consecutive, senza che ne sia stata fornita motivazione, il sindaco ne chiede giustificazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di 15 giorni. Decorso tale termine, il Sindaco sottopone la questione al Consiglio che esamina le eventuali giustificazioni presentate e, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. Le dimissioni del Consigliere ed i loro effetti sono disciplinati dalla legge. La deliberazione di surrogazione del Consigliere dimesso o decaduto è immediatamente esecutiva.

11. I Consiglieri, decadono inoltre, per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incapacità o incompatibilità previste dalla Legge.

12. Il Consigliere rende pubblico il proprio curriculum vitae e la dichiarazione contenente le cariche rivestite in enti pubblici e privati nonché gli incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica, nei modi previsti dalla legge.

Art. 8

PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle Minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Ai Gruppi delle Minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie, temporanee, straordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai Gruppi di Minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti in tutti i casi ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti.

Art. 9

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede alla eventuale surroga.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, e, quindi, con la presentazione, discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 10

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in Gruppi consiliari dandone comunicazione al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. La costituzione di Gruppi consiliari non corrispondenti alle liste elettorali può avvenire anche in corso di consiliatura purché siano composti da almeno due Consiglieri.
3. I Consiglieri che non dichiarino l'appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo Misto, anche se composto da un solo Consigliere.

4. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari.

5. Presso la sede municipale, è istituita la Conferenza dei Capigruppo cui spettano funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.

6. Alla conferenza dei capigruppo possono essere attribuite anche funzioni referenti proprie delle commissioni consiliari permanenti, ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi comunali.

7. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale definisce il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 11

COMMISSIONI CONSILIARI. GENERALITÀ

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del consiglio comunale.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio determina le modalità di costituzione e di composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze e nel rispetto delle prerogative di queste ultime, garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ogni gruppo consiliare, oltreché dettare i principi circa l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le funzioni.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non facenti parte della commissione oltreché organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forme sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non facenti parte della commissione ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13
COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco in veste di Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni speciali, di indagine e di inchiesta su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi o da funzionari comunali.
2. Nell'atto di istituzione vengono definiti i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
3. I lavori delle Commissioni di cui al presente articolo si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' facoltà dei Commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 14
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sessioni dedicate all'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo ed eventualmente di quegli argomenti di particolare complessità o rilievo specificatamente individuati in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo, oltreché per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tali ultimi casi, la riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della richiesta dei Consiglieri. In caso di inosservanza dei termini di cui sopra provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 15
CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da notificarsi ai consiglieri con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento.
2. In ogni caso deve essere assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai Capigruppo consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di

convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per i cittadini. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 16

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in qualità di Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco, se consigliere eletto, altrimenti secondo il criterio stabilito dal comma 3 del successivo art. 20 del presente statuto.
2. Chi presiede la seduta del Consiglio è investito del potere di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento delle discussioni e deliberazioni. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale. In ogni caso, le deliberazioni nelle quali viene espresso l'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, sarà a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto comunque potrà essere richiesta da due quinti dei consiglieri, calcolati con arrotondamento per difetto.

Art. 17

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l'adunanza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. In ogni caso il processo verbale dovrà indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale faccia constatare il suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 18

PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II
IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 19
IL SINDACO

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco determina, con apposita delega, la ripartizione dei compiti fra gli Assessori, dandone comunicazione al consiglio.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun funzionario Responsabile del servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al funzionario delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - a) rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.
5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
7. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.
8. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio, può delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vicesindaco ed a singoli Assessori. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a: presentazione delle dimissioni ai sensi dell'art. 53, comma 3 del d.lgs.267/2000; nomina, designazione e revoca ai sensi dall'art. 50, c.8 del d.lgs.267/2000; approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 34, comma 4 del d.lgs.267/2000.
9. Il Sindaco può nominare uno o più Consiglieri delegati attribuendo loro compiti di supporto agli organi esecutivi e di istruzione e studio su problemi e progetti di interesse dell'Amministrazione comunale.

10. Il Sindaco può altresì conferire incarichi a persone esterne al Consiglio Comunale, chiamandole a coadiuvare gli organi esecutivi nelle attività di elaborazione, proposta, iniziativa e predisposizione di specifici progetti.

11. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

12. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

13. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

14. Il Sindaco presta giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

15. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 20

IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco tra i membri della Giunta.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età dei membri della Giunta che siano anche consiglieri comunali.

Art. 21

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi del Comune.

2. Nel rispetto dei programmi e delle direttive che il consiglio comunale abbia approvato e salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei responsabili degli uffici dalla legge e dallo statuto, spetta alla Giunta anche la determinazione di piani organizzativi, dei criteri e delle modalità di gestione delle attività comunali.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro).
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio in un numero non superiore a 2 (due). Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, gli assessori esterni al consiglio devono presentare precise competenze.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 23

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni della Giunta sono comunicate, mediante elenco indicante l'oggetto, ai Capigruppo Consiliari ed al Presidente del collegio dei revisori contestualmente all'affissione all'albo pretorio che deve avvenire entro il termine ordinatorio di quindici giorni dalla data di deliberazione.

Art. 24

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni di un assessore sono presentate al Sindaco; acquisite al protocollo del Comune ed hanno effetto immediato.
2. L'assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 25

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.267/2000.
2. La seduta per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia costruttiva è presieduta dal consigliere anziano.

TITOLO III
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO.
PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA.

CAPO I
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO

Art.26
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Il Comune di Loiano riconosce ed applica il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni concernenti la propria organizzazione ed alla propria attività, allo scopo della partecipazione dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e d'imparzialità.
2. L'intera l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.
3. Su sito web del Comune è istituita una apposita sezione ove sono pubblicati on line atti, provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 27
DIRITTO DI ACCESSO

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono i servizi pubblici.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli individuati con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di soggetti interessati.
3. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 28
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 29

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, vademecum, manifesti e opuscoli sull'accesso agli uffici ed ai servizi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art. 30

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune di Loiano riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrative o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3. Il Comune considera suo compito preminente quello di favorire e valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo ed alla crescita della comunità locale, agevolando in ogni modo:

- a) l'accesso alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni;
- b) il dialogo con l'Amministrazione in tutte le sue articolazioni attraverso la convocazione di appositi incontri;
- c) la convocazione di consulte che comprendano associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi;
- d) la consultazione, mediante sondaggi e ricerche presso la popolazione, su argomenti di interesse pubblico;
- e) la partecipazione ai referendum.

Art. 31

LIBERE FORME ASSOCIATIVE E FORME DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE

1. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo.

2. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. E' istituito l'Albo comunale delle forme associative dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

4. Il Comune valorizza le forme di volontariato individuale definibile come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini, quale espressione di responsabilità sociale e civile per attività a carattere solidaristico, integrative di servizi già offerti dal Comune. A tal fine è istituito l'Albo dove vengono iscritti i singoli volontari civici che ne fanno richiesta secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

Art. 32 CONSULTE

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, può istituire Consulte in ambiti specifici composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale e che operano nei settori interessati. Il regolamento disciplina anche il numero, il funzionamento e le attribuzioni.

2. Possono essere istituite altre Consulte tematiche o territoriali e, previe intese con i Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 33 CONSULTAZIONE

1. Allo scopo di acquisire pareri e proposte il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e le altre formazioni culturali, scientifiche, religiose, economiche e sociali nonché la generalità della popolazione.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione di strumenti generali di pianificazione urbanistica e dei piani commerciali.

3. Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinati da apposito regolamento o da specifici protocolli d'intesa.

Art. 34 ASSEMBLEE

1. Gli organi comunali, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita amministrativa, possono convocare assemblee generali dei cittadini di tutto il territorio comunale o di parte di esso.

2. Il regolamento di partecipazione definisce le modalità di convocazione, le sedi e le norme per la validità delle sedute.

Art. 35 REFERENDUM

1. Relativamente a materia di esclusiva competenza locale, per la migliore tutela dei diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, interessi diffusi, è previsto, come strumento di partecipazione dei cittadini, il referendum che non può comunque aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

2. Il ricorso al referendum può essere deliberato:

- a) per iniziativa del Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;
- b) su richiesta di almeno il 10 per cento degli elettori residenti nel Comune al 31.12 dell'anno precedente.

3. I referendum hanno natura e contenuto consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale ad esclusione delle seguenti:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- b) statuto e regolamenti di contabilità e concernenti entrate e tributi comunali;
- c) bilancio di previsione e conto consuntivo;
- d) i provvedimenti che coinvolgano o interessino direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa;
- e) le espropriazioni per pubblica utilità;
- f) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
- h) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione dei tributi;
- i) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;
- j) la istituzione e la determinazione di tariffe;
- k) materie su cui è già stato indetto un referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

4. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, etnia, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

5. La disciplina attuativa del referendum è demandata ad apposito regolamento.

6. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.

7. L'ammissibilità della proposta di Referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme del presente Statuto e del Regolamento, deve essere valutata, entro 60 giorni dalla sua presentazione, da una apposita commissione, composta da 3 esperti in materia giuridico-amministrativa, designati dalla Conferenza dei Capigruppo in modo da garantire la rappresentanza consiliare.

8. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di

appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati informativi. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

Art. 36

EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 40 per cento degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco ne valuta gli esiti in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato referendario, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 37

DIRITTO DI PETIZIONE, ISTANZE E PROPOSTE

1. I cittadini e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o cinque associazioni iscritte all'Albo comunale, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.
4. La proposta, sottoscritta da almeno cento elettori con firme autenticate o da cinque associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di propria competenza, acquisiti i pareri tecnici necessari, ed a darne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette per conoscenza le petizioni e le proposte ricevute al ai capigruppo consiliari.
6. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 38

LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini, anche attraverso il volontariato, e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per

mettere al centro della vita della comunità locale i diritti dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico.

2. Promuove e favorisce iniziative a sostegno della cittadinanza attiva, finalizzate anche alla cura, alla custodia ed alla salvaguardia del patrimonio edilizio, dei beni comunali ed alla tutela dell'ambiente, per garantire il raggiungimento dei interessi collettivi e generali.

Art. 39

L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 40

RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI E LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. I rapporti tra gli organi elettivi e la struttura amministrativa sono improntati al reciproco rispetto dei ruoli ed, in particolare, al rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione esecutiva; la prima appartiene agli organi elettivi del Comune e la seconda ai soggetti preposti alla direzione dei servizi.

Art. 41

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le procedure e i requisiti di accesso all'impiego, le modalità di assegnazione agli uffici, nonché quelle di mobilità. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio comunale ed al rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

2. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 42

LA STRUTTURA E IL PERSONALE

1. L'organizzazione della struttura comunale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi funzionali e degli obiettivi indicati negli atti di programmazione assicurando i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità in un'ottica di trasparenza, efficienza, economicità ed economicità.
2. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione viene assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso assegnati, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. La gestione dei servizi è orientata alla qualità attraverso l'efficiente impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei processi.
4. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituite apposite unità organizzative in staff, dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, con specifiche dotazioni di mezzi e personale.
5. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
6. E' compito del Comune promuovere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

Art. 43

LE RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune garantisce lo sviluppo di corrette relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità degli organi di Governo, del Datore di Lavoro e dei Sindacati, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività e coerentemente con quanto avvenuto finora tra le parti.
2. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite dalla legge e in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 44

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili di struttura organizzativa che rappresentano gli organi gestionali dell'ente, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. In particolare, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi politici, ai Responsabili delle strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, nonché l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 45
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, che può essere in convenzione con altri Enti, nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito Albo.
2. Le modalità di nomina e di revoca del Segretario sono regolate dalla legge.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
5. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili si struttura massima apicale e ne coordina l'attività. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione riscontrata. Impartisce direttive operative di carattere generale.
6. Oltre alle competenze previste per legge, il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto o dai regolamenti o espressamente conferite dal Sindaco, ivi compresa l'eventuale direzione di strutture o uffici.

Art. 46
IL VICE SEGRETARIO

1. E' prevista la figura del Vice-segretario che può essere istituita con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale, oltre alle eventuali e specifiche funzioni definite nel regolamento medesimo, sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale in caso di impedimento o assenza temporanea di quest'ultimo.

Art. 47
POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere ricoperti, mediante contratto a tempo determinato o altre forme flessibili di assunzione, i posti della dotazione organica.

Art. 48
POSTI FUORI DOTAZIONE ORGANICA E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi al di fuori della dotazione organica delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune promuove l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore ivi compresa l'istituzione e/o il mantenimento di società di diritto privato a prevalente o totale partecipazione pubblica.
3. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni tenuto conto delle esigenze dei cittadini-utenti, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità, previa valutazione comparata tra le possibili forme di gestione.
4. Nella scelta tra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici il Comune terrà altresì conto delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio con altri partner, pubblici e/o privati, in modo da ottimizzare l'erogazione del servizio e favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.
5. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
6. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito regolamento o da contratto di servizio.
7. L'organizzazione e l'esercizio di servizi gestiti in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 50
ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale costituisce le istituzioni ed approva gli atti costitutivi di aziende speciali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. L'istituzione è costituita mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di apposito piano tecnico economico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione e dell'azienda sono: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

CAPO III

FORME DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA GESTIONE DI SERVIZI

Art. 51

PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici.
2. Per le finalità di cui sopra il Comune può avvalersi di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 52

UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune di Loiano fa parte dell'Unione dei Comuni denominata Savena-Idice.
2. Le funzioni proprie del Comune possono essere delegate e/o conferite all'Unione per l'esercizio associato di tali funzioni sia con l'Unione stessa che con altri Comuni compresi nell'Unione al fine di offrire servizi più efficienti alla collettività.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, adotta i relativi atti, nei quali viene specificatamente identificata la funzione delegata, vengono esplicitati i poteri degli enti e dei loro organi, sono regolati i rapporti patrimoniali e funzionali che ne scaturiscono.

CAPO IV

FINANZA E PATRIMONIO

Art. 53

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria redatti dalla Giunta municipale sono di norma preventivamente sottoposti alla valutazione della commissione consiliare competente prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Comune può attivare ulteriori forme di consultazione degli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 54

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali.
2. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
3. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art. 55

PATRIMONIO

1. Il Comune è titolare di un proprio patrimonio che deve essere gestito in conformità alla legge, al presente Statuto ed alle disposizioni regolamentari attuative.
2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza, suscettibili di valutazione.
3. I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla valorizzazione della redditività.

Art. 56

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.
2. I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 57

I REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. La deliberazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione totale del vecchio; tale disposizione vale anche per le modifiche statutarie.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 59

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, entra in vigore con le modalità ed i termini previsti dalla legge: lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto cessano di avere validità ed efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.
3. Il presente Statuto viene inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 60

DIVULGAZIONE

1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la diffusione e la conoscenza del presente Statuto da parte dei cittadini.
